

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LEGNANO E PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI TRAMITE IL WELFARE AZIENDALE (a seguito del "Protocollo sul Welfare nel territorio" sottoscritto in data 11/3/2019 tra Confindustria Alto Milanese, Confartigianato Imprese Alto Milanese e CGIL, CISL e UIL)

L'anno duemiladiciannove, addì del mese diin Legnano nella residenza municipale sita in Piazza San Magno n. 9

TRA

Il Comune di Legnano - C.F. 00807960158 , con sede legale in Legnano, Piazza San Magno 9 nella persona del _____;

E

_____ - di seguito denominata "Impresa Convenzionata" - con sede in _____ - Via _____ - P.IVA. nr. _____ rappresentato da _____, in qualità di *(titolare, legale rappresentante, ecc.)*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

art. 1 – Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto il pagamento dei servizi di pre-post scuola, centri ricreativi diurni, asili nido comunali attraverso l'istituto del welfare aziendale.

Art. 2 modalità di comunicazione degli aventi diritto

L'Impresa Convenzionata invierà al Comune l'elenco nominativo corredato dei Codici fiscali dei dipendenti per i quali intende attivare il servizio di welfare, unitamente al valore del corrispettivo individuale dei documenti di legittimazione.

art. 3 – Condizioni Operative

Le prestazioni indicate nell'articolo 1 saranno erogate secondo i criteri di calcolo e i tariffari allegati.

L'adesione alla modalità di pagamento tramite l'istituto del welfare aziendale potrà avvenire esclusivamente previa comunicazione - negli orari e giorni di apertura di seguito indicati: da Martedì a Venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e il Giovedì anche nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.45 - all'ufficio segreteria e contabilità del servizio Istruzione o ai seguenti recapiti: istruzione.amministrazione@legnano.org telefoni: 0331/925.567-568-562-565

Il fruitore, in occasione della richiesta di attivazione del servizio tramite il welfare aziendale, presenterà il documento di legittimazione rilasciatogli dall'Impresa Convenzionata; in favore del fruitore sarà aperto un credito del valore del documento di legittimazione presentato che potrà essere speso presso il Comune per le prestazioni di cui al precedente comma 1.

Le prestazioni non utilizzate da parte del titolare del documento di legittimazione, non potranno essere rimborsate. Il valore del servizio sarà scalato dal valore del documento di legittimazione, salvo i casi citati per ciascun servizio negli allegati.

Art. 4 – Condizioni Economiche

L'Impresa Convenzionata, a titolo di corrispettivo, verserà al Comune l'intero importo nominale del documento di legittimazione emesso.

L'Impresa Convenzionata provvederà al pagamento dei documenti di legittimazione entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, che sarà emessa dal Comune dopo la suddetta attivazione.

Le prestazioni saranno fatturate in esenzione I.V.A., ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5 – Rapporti

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento dell'attività, intercorrono esclusivamente tra il Comune e l'Impresa Convenzionata.

Art. 6 – Durata, Variazione, Rinnovo, Recesso

La presente convenzione ha validità annuale dalla data di sottoscrizione, salvo eventuali modifiche che dovessero intervenire a seguito di norme legislative, atti regolamentari emanati da organi istituzionali o aziendali.

Eventuali variazioni alla presente convenzione dovranno essere richieste in forma scritta e dovranno essere formalizzate mediante atto debitamente sottoscritto dalle parti.

La presente convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore anno a seguito di specifica richiesta antecedente la naturale scadenza e validata dal Comune.

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dall'accordo notificando tale intenzione in forma scritta, con almeno un mese di anticipo dalla data da cui si intenda far valere la richiesta.

In caso d'inadempimento, si applicano le norme in materia previste dal codice civile.

Art. 7 – Regime giuridico delle responsabilità e/o copertura assicurativa

Le Parti concordano che la copertura assicurativa per i servizi erogati è a carico del Comune di Legnano e delle ditte appaltatrici dei servizi.

Art. 8 – Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione od interpretazione della presente convenzione le parti tenteranno la conciliazione in via amichevole.

Fallito il tentativo di bonario componimento, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Busto Arsizio.

Art. 9 – Spese di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'Impresa Convenzionata, ai sensi dell'art. 2, all. A Tariffa - parte 1°, del D.P.R. 26.10.72 n. 642 e s.m.i. ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con spese di registrazione a carico della Parte richiedente.

Art. 10 – Protezione, Trattamento dati personali e Codice Privacy

Il Comune di Legnano e l'Impresa Convenzionata si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza e di trattamento dei dati previsti dal Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento U.E. nr. 679 del 2016.

Art. 11 – Rinvii normativi

Per quanto non contemplato nel presente, le parti fanno esclusivo riferimento alle disposizioni del Codice Civile e della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Legnano,

per il Comune

per l'Impresa Convenzionata